



UNIPOL FOCUS COMMERCIO

Assicurazione per il Commercio

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per il Commercio



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOL FOCUS COMMERCIO"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi all'attività commerciale oltre alla possibilità di personalizzare le coperture assicurative.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. Copre l'RC che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Opera anche per l'esercizio delle attività espressamente previste dal contratto e per gli altri eventi espressamente previsti.
- ✓ **FURTO:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate; Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate e per eventi espressamente previsti.
- ✓ **ASSISTENZA:** Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà dell'Assicurato a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

EVENTI CATASTROFALI: danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da Terremoto e/o Alluvione, Inondazione, Allagamento, e Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento causati da Terremoto.

TUTELA LEGALE: spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai Rischi garantiti dal contratto.

PROTEZIONE DIGITALE: Prestazioni di assistenza/rimborso spese per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook/Desktop utilizzati nello svolgimento dell'attività assicurata e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware nel Computer Notebook, Desktop o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell'Assicurato.

SALVASTAGIONE: indennizza l'Assicurato (limitatamente alla ristorazione) della perdita netta accertata, conseguente a un evento occorso durante il periodo di copertura.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari [a pagamento]

DANNI AI BENI: Garanzia Plus; Atti vandalici e dolosi; Fuoriuscita di liquidi; Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture; Eventi atmosferici base/estesi/su Impianti solari termici e fotovoltaici; Fenomeno elettrico; Danni alle Apparecchiature elettroniche; Ricorso terzi; Danni indiretti; Lastre; Merci ed Attrezzature trasportate; Merci in refrigerazione/Merci in refrigerazione su automezzi; Aumento periodico Merci; Commercio ambulante.

RESPONSABILITÀ CIVILE: Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.; Malattie professionali; Proprietà del Fabbicato; Impianti solari termici e fotovoltaici; Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato); Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale; Somministrazione e vendita di prodotti; ed altre.

EVENTI CATASTROFALI: Garanzia Plus.

FURTO: Furto e Rapina di Valori; Furto Valori in Cassaforte; Portavalori; Merci all'esterno; Furto di Merci all'aperto in aree recintate; Furto o Rapina di Merci trasportate; Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante; Spese accessorie; Infedeltà dei dipendenti; Aumento periodico Merci; Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici; Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici; Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti; Protezione catering.

TUTELA LEGALE: D. Lgs. n. 193/07 sicurezza alimentare, D. Lgs. n. 231/2001 responsabilità amministrativa; D. Lgs. n. 472/97 riforma fiscale e tributaria; Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- ✗ **DANNI AI BENI:** non sono compresi i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi i vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva.
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** non sono considerati "terzi" il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia"; quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto dalla Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo dai Danni subiti da collaboratori a vario titolo.
- ✗ **FURTO:** non sono compresi i Preziosi.
- ✗ **EVENTI CATASTROFALI:** non sono compresi i danni a Fabbicati considerati abusivi, nonché a quelli dichiarati inagibili.
- ✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
- ✗ **PROTEZIONE DIGITALE:** non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- ✗ **SALVASTAGIONE:** non indennizza le Precipitazioni piovose inferiori a 5 mm/giorno.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI AI BENI:** causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, maremoto mareggiata e penetrazione di acqua marina.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge.
- ! **FURTO:** determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.
- ! **EVENTI CATASTROFALI:** causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; ad enti mobili all'aperto.
- ! **TUTELA LEGALE:** per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! **ASSISTENZA:** l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.
- ! **PROTEZIONE DIGITALE:** i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati; per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
- ! **SALVASTAGIONE:** qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento assicurato.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **DANNI AI BENI:** l'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE:** l'Assicurazione opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia Attività complementari, Partecipazione a mostre e fiere, sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione "danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio".
L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbicato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici, Proprietà del Fabbicato, Impianti solari termici e fotovoltaici e Commercio ambulante vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **FURTO:** l'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ **EVENTI CATASTROFALI:** l'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per la resistenza alla richiesta di Risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali con i clienti, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per le vertenze relative a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
 - nella Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- ✓ **ASSISTENZA:** le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE:**
 - **PROTEZIONE DANNI:** l'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
 - **TUTELA LEGALE:** le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **SALVASTAGIONE:** l'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il Premio deve essere pagato presso l'intermediario oppure ad Unipol. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, Unipol può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, Unipol è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Unipol si riserva di concedere al Contraente la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in dodici rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente. Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso la modalità SEPA Direct Debit (S.D.D.); Addebito su Carta di Credito; Addebito su Carta di Debito (ad esclusione delle Carte Prepagate).

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione ad Unipol dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno - e così successivamente - o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza. Inoltre se è pattuito il tacito rinnovo, Unipol mette a disposizione del Contraente, attraverso comunicazione inviata con posta ordinaria, le modifiche intervenute nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza. Il pagamento del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento, il mancato pagamento del premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la Polizza?

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC ad Unipol. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta, per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni **EVENTI CATASTROFALI** e **PROTEZIONE DIGITALE**, il Contraente e Unipol possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Assicurazione per il Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

PRODOTTO: UNIPOL FOCUS COMMERCIO

Data 01/07/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

DANNI AI BENI: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.8.1, pag. 29 di 119.

RESPONSABILITA' CIVILE: Minimo di Scoperto / Franchigia Economy, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.8.1, pag. 48 di 119. **Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbriato e Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.8.2, pag. 48 di 119.

FURTO: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.1, pag. 59 di 119. **Impianto d'allarme antifurto**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.2, pag. 59 di 119. **Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.3, pag. 60 di 119. **Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.4, pag. 60 di 119. **Pluralità Esercizi assicurati**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.5, pag. 60 di 119.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI: Garanzia Plus, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.1, pag. 20 di 119. **Atti vandalici e dolosi**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.2, pag. 20 di 119. **Fuoriuscita di liquidi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.3, pag. 21 di 119. **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.4, pag. 22 di 119. **Eventi atmosferici base**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.5, pag. 22 di 119. **Eventi atmosferici estesi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.6, pag. 23 di 119. **Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.7, pag. 24 di 119. **Fenomeno elettrico**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.8, pag. 24 di 119. **Danni alle Apparecchiature elettroniche**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.9, pag. 25 di 119. **Ricorso terzi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.10, pag. 26 di 119. **Danni indiretti**, vedasi Sezione Danni ai beni, 2.6.11, pag. 26 di 119. **Lastre**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.12, pag. 27 di 119. **Merchi ed Attrezzature trasportate**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.6.13, pag. 27 di 119. **Merchi in refrigerazione**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.6.14, pag. 28 di 119. **Merchi in refrigerazione su automezzi**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.6.15, pag. 28 di 119. **Aumento periodico Merchi**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.6.16, pag. 28 di 119. **Commercio ambulante**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.6.17, pag. 28 di 119. **Abrogazione Franchigia**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.7.1, pag. 28 di 119. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.7.2, pag. 28 di 119. **Protezione Somme assicurate**, vedasi Sezione Danni a beni, Art. 2.7.3, pag. 28 di 119.

RESPONSABILITA' CIVILE: Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I., vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.1, pag. 42 di 119. **Malattie professionali** vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.2, pag. 43 di 119. **Proprietà del Fabbricato**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.3, pag. 43 di 119. **Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.4, pag. 44 di 119. **Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato)**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.5, pag. 44 di 119. **Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.6, pag. 44 di 119. **Somministrazione e vendita di prodotti**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.7, pag. 45 di 119; **Responsabilità civile del fornitore**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.8, pag. 45 di 119. **Servizi di catering**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.9, pag. 46 di 119. **Commercio ambulante**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.10, pag. 46 di 119. **Inquinamento non graduale**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.11, pag. 46 di 119. **Danni a Cose in consegna e custodia - e a Cose oggetto di lavorazione**, vedasi Sezione **Responsabilità civile Art. 3.6.12, pag. 46 di 119**. **Danni a Cose portate dai clienti**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.13, pag. 46 di 119. **Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.14, pag. 47 di 119. **Danni alle Cose movimentate**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.15, pag. 47 di 119. **Veicoli di terzi**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.16, pag. 47 di 119. **Lavoratori stagionali**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.17, pag. 47 di 119. **Utilizzo di carrelli elevatori**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.18, pag. 47 di 119. **Trattamenti estetici**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.6.19, pag. 47 di 119. **Abrogazione Franchigia danni a Cose**, vedasi Sezione Responsabilità civile Art. 3.7.1, pag. 48 di 119. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Responsabilità Civile, Art. 3.7.2, pag. 48 di 119.

FURTO: Furto e Rapina di Valori, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.1, pag. 55 di 119. **Furto Valori in Cassaforte**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.2, pag. 55 di 119. **Portavalori**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.3, pag. 55 di 119. **Merci all'esterno**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.4, pag. 55 di 119. **Furto di Merci all'aperto in aree recintate**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.5, pag. 56 di 119. **Furto o Rapina di Merci trasportate**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.6, pag. 56 di 119. **Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.7, pag. 57 di 119. **Spese accessorie**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.8, pag. 57 di 119. **Infedeltà dei dipendenti**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.9, pag. 57 di 119. **Aumento periodico Merci**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.10, pag. 58 di 119. **Impianti solari termici e impianti fotovoltaici**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.11 pag. 58 di 119. **Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.12, pag. 58 di 119. **Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.13, pag. 58 di 119. **Protezione Catering**, vedasi Sezione Furto Art. 4.5.14, pag. 58 di 119. **Reintegro automatico**, vedasi Sezione Furto Art. 4.6.1, pag. 59 di 119. **Abrogazione dello Scoperto**, vedasi Sezione Furto Art. 4.6.2, pag. 59 di 119. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Furto Art. 4.6.3, pag. 59 di 119.

EVENTI CATASTROFALI: Garanzia Plus, vedasi Sezione Eventi catastrofali, Terremoto, Art. 5.1.5.1, pag. 67 di 119 e Sezione Eventi catastrofali, Alluvione, Inondazione e Allagamento Art. 5.2.5.1, pag. 69 di 119.

TUTELA LEGALE: D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare, vedasi Sezione Tutela legale Art. 6.5.1, pag. 76 di 119. **D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa**, vedasi Sezione Tutela legale Art. 6.5.2, pag. 76 di 119. **D.Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria**, vedasi Sezione Tutela legale Art. 6.5.3, pag. 77 di 119. **Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito** vedasi Sezione Tutela legale, Art. 6.5.4, pag. 77 di 119.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento.

DANNI AI BENI: Franchigia € 250,00.

RESPONSABILITA' CIVILE: Franchigia € 250,00; Danni da interruzione di attività e Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali Scoperto pari al 10% con minimo di € 1500,00; Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi e Danni da Incendio Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

FURTO: Scoperto del 10% con minimo di € 250,00.

EVENTI CATASTROFALI: percentuale e minimo indicati in Polizza; Allagamento causato da eventi atmosferici: 10% con il minimo di € 5.000,00.

SALVASTAGIONE: giorni indicati in Polizza.

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni:

DANNI AI BENI: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: atti di guerra, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni:

DANNI AI BENI: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: atti di guerra, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto//Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni: di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate//subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione//indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate//di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione. Esclusioni specifiche, si intendono esclusi: Esplosione, Implosione, Scoppio//i danni provocati da ordigni esplosivi//i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, corrosione o difetti del materiale; Urto di veicoli stradali e natanti//i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE: le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni: derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto //conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra//da uso e circolazione di monopattini anche elettrici. La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni: da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili //da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età //a condutture ed impianti sotterranei in genere //a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri//da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche //determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna //consistenti in risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio //derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob //derivanti da prodotti geneticamente modificati //di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile //derivanti da attività di catering svolte presso terzi //da proprietà, uso, conduzione di piscine//cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività//alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate//cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi//dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate//a Cose altrui derivanti da Incendio//conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento//da Furto//derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi//alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori//a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico, Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti//derivanti dalla proprietà del Fabbriato//derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici //cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori//derivanti dall'esercizio in forma ambulante dell'Attività esercitata//conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza, compresi solarium. Esclusioni specifiche, l'Assicurazione non comprende i danni: Responsabilità civile personale degli Addetti//subiti dall'Assicurato/Contraente; Operazioni di carico o scarico //a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico//a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate; Somministrazione e vendita di prodotti//relativi alla distribuzione di carburante//cagionati dalla somministrazione o vendita di farmaci e vaccini//da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano//conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità//subiti dalle Cose stesse; Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi//a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato; Danni da Incendio//derivanti dalle attività svolte presso terzi; Veicoli degli Addetti//da Furto, conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

FURTO: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno//guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione// emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro// eventi sociopolitici ed atmosferici. Sono esclusi altresì i danni: commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con: gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti; dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro; dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono//indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate//da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi// ai veicoli a motore, non costituenti Merci//a sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti//a seguito di Scasso di Vetri non stratificati//derivanti da truffa // derivanti da Furto con destrezza//alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate//derivanti dalla perdita di Valori.

EVENTI CATASTROFALI - TERREMOTO: sono esclusi i danni: causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione//causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica//di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//indiretti.

EVENTI CATASTROFALI - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO: sono esclusi i danni: causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno// causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica//alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Solo per la garanzia Allagamento, sono esclusi i danni: connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//causati da crollo e collasso strutturale//causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici //causati da rottura di Impianti solari termici.

TUTELA LEGALE/ PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE: le garanzie non sono valide: in materia amministrativa, tributaria e fiscale//per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive//per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società//per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili //per fatti dolosi delle persone assicurate//per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente//per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli//per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie//per contratti di compravendita o perdita di immobili//per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda//per controversie relative a contratti di leasing immobiliare //per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività//per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica// per le controversie con la Società//per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network//per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato//per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti//per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare//per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti//per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori//per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi//per adesione ad azioni di classe//per la difesa penale per abuso di minori. Solo per TUTELA LEGALE: le garanzie non sono valide: limitatamente di immobili nei quali il Contraente esercita l'Attività, o per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti//per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network.

ASSISTENZA: la Centrale Operativa non eroga: alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza: di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge//di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire//di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente//di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali//di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti//di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

PROTEZIONE DIGITALE – DANNI: l'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da: circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro// condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato// guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastrutture server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato// vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato//atti di guerra, occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di terrorismo//scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità//multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie//diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing// utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti//utilizzo di servizi di cloud computing//raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato Dati personali//ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro, titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante//impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore//mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte//concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza//qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi//perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS//dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata. Sono esclusi anche: i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati//i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto//il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche//i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie//ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

SALVASTAGIONE: non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con: qualsiasi evento verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli indicati nella Garanzia Base ancorché sia registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento//alterazioni o variazioni dell'Attività esercitata che non siano state comunicate alla Società.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Focus Commercio è rivolto a persone fisiche e giuridiche titolari di esercizi commerciali per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività commerciale. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio e l'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente all'esercizio della suddetta attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) - Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato irrituale: <u>DANNI AI BENI / FURTO/ EVENTI CATASTROFALI / PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Protezione Danni), in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti. <u>TUTELA LEGALE / PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Tutela Legale), in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni ai beni, Responsabilità civile, Furto, Eventi catastrofali, Protezione digitale: 22,25%; Tutela Legale, Salvastagione: 21,25%; Assistenza: 10%. Detrazione fiscale. Non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL FOCUS COMMERCIO

Assicurazione per il Commercio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPENSIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 04228 / 001 / 00000 / C – Ed. 01/07/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 119
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10 di 119
2. SEZIONE DANNI AI BENI	17 di 119
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	36 di 119
4. SEZIONE FURTO	52 di 119
5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	66 di 119
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	72 di 119
7. SEZIONE ASSISTENZA	81 di 119
8. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	85 di 119
9. SEZIONE SALVASTAGIONE	93 di 119
10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	95 di 119
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	111 di 119
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	119 di 119

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci, gli amministratori e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedere Periodo assicurativo.
- **Archivi:** complesso organizzato di Dati, Dati personali o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza):** la persona fisica, residente in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'Attività esercitata. **Limitatamente alle Prestazioni che operano in caso di Infortunio:** gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di Terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
- **Attività esercitata:** attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, **purché strettamente attinenti all'attività stessa.**
- **Carenza:** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.

- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni ed erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Computer Desktop (per la Sezione Protezione digitale):** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook (per la Sezione Protezione digitale):** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata:
 - **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei Dati e relativi accessori, computer e relativi supporti per la memorizzazione dei Dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, giochi elettronici, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura, attrezzatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, non al servizio del Fabbricato **esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.**
Sono compresi le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio delle apparecchiature stesse.
Le apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
 - **Attrezzature e Arredamento:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (**esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.**), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata, piscine mobili, rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza, Oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria. **Sono escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici.**
 - **Merci:** prodotti, merci (anche Infiammabili e speciali) inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli di terzi se presenti in conto vendita, in lavorazione, in manutenzione o riparazione o, limitatamente alle autorimesse, in custodia.
Se richiamato in Polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.
Se previsto in Polizza sono, inoltre, compresi i beni in leasing. Se in relazione a tale beni esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, **la Società risponde solo per la parte di danno eccedente la copertura prestata da dette altre polizze.**
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Coperture antigrandine:** strutture saldamente ancorate al terreno idonee alla protezione dalla grandine dei veicoli all'aperto, mantenute e revisionate secondo le specifiche dell'installatore/costruttore.

- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Cyber crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio bomba logica, APT, Malware, worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- **Deposito di riserva:** locale destinato a deposito accessorio all'Attività esercitata e sito nell'ubicazione indicata in Polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, **purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'Attività esercitata.** Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, **purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Esercizio commerciale assicurato** utilizzati per l'Attività esercitata.

- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esercizio commerciale assicurato:** impresa finalizzata alla vendita di beni e alla prestazione di servizi e identificata in Polizza.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, compresa l'abitazione dell'Assicurato se comunicante, siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata; **esclusi cortili e strade private.**
 Sono compresi:
 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - Dipendenze e/o pertinenze;
 - pavimentazioni esterne;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
 - tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse;**
 - ascensori, scale mobili e montacarichi, macchine, apparecchi, impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti **purché fissi e stabilmente installati,** nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
 - affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
 - antenne e parabole radiotelevisive.
 Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
Non sono compresi gli Impianti fotovoltaici e gli Impianti solari termici.
 Se previsto in Polizza, è inoltre compreso il Deposito di riserva.
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'esercente l'Attività esercitata, nonché le persone con lui coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fenomeno atmosferico:** grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.

- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Eventi catastrofici e Protezione digitale):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Franchigia relativa (per la Sezione SalvaStagione):** valore stabilito in Polizza (giorni). Il meccanismo di applicazione prevede che se il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è pari o inferiore ai giorni di Franchigia, l'Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Quando il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento supera i giorni di Franchigia, l'Indennizzo è totale a partire dal primo giorno.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Impianto fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione. Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'Impianto.
- **Impianto solare termico:** sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando. Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'Impianto.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Inflammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

- gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
- gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale n. 141 del 17 dicembre 1977 - Allegato V.

- **Infortunio (per la Sezione Assistenza):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **INGV:** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- **Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali Programmi e tecnologie.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Locali:** vedere Fabbricato.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di Programmi software.
- **Massimale:** vedere Somma assicurata.
- **Materiali radioattivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 241 del 6 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Merci speciali:** celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.**
- **Normativa per la protezione dei dati personali:** Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy").
- **Oblazione (per la Sezione Tutela legale):** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Precipitazioni piovose (per la Sezione SalvaStagione):** precipitazioni atmosferiche costituite da gocce d'acqua formate per condensazione del vapore acqueo negli strati medi e bassi dell'atmosfera.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento.

- **Responsabile per la protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO):** il responsabile della protezione dei Dati. Fornisce consulenza sulla Normativa per la protezione dei Dati personali ad un Titolare o ad un Responsabile del trattamento e sorveglia l'osservanza dei trattamenti alla stessa. Il GDPR ha previsto la designazione obbligatoria di un DPO ogni qualvolta che (i) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure (ii) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di Dati personali o di Dati personali relativi a condanne penali e reati.
- **Ricette mediche:** documenti rilasciati da un medico per l'erogazione di farmaci da parte delle farmacie nell'ambito del S.S.N.
- **Riparazione diretta:** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite UnipolAssistance S.c.r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla Riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Risarcimento:** vedere Indennizzo.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Deposito di riserva.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Eventi catastrofali):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali.
- **Società:** l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Stazione meteorologica di riferimento (per la Sezione SalvaStagione):** la stazione meteorologica indicata in Polizza in cui la registrazione del Rischio assicurato avrà luogo come stabilito dalla Polizza e concordato preventivamente dalla Società.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attività esercitata. Sono incluse le Ricette mediche fustellate.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo alla scadenza²

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Se è stipulato con tacito rinnovo il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?



L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?



Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. In caso di stipula "con tacita proroga", inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo la Società può proporre al Cliente - comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza - le nuove condizioni: se il Cliente non accetta è sufficiente che non paghi il Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza, a meno che non sia previsto il pagamento in rate mensili con addebito ricorrente, perché in quest'ultimo caso deve prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/intermediario a cui è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso comunicazione inviata con posta ordinaria almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del Premio proposto equivale ad accettazione sia di quest'ultimo che delle eventuali modifiche sopra indicate e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tali elementi. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni e non provveda al pagamento del Premio, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Qualora il pagamento del Premio sia stato frazionato in 12 rate mensili e il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni, il Contraente, secondo quanto indicato all' Art.1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - paragrafo C. Rinnovo del contratto dovrà prendere contatto con la propria Agenzia/intermediario entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Premio. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito ricorrente o non venga pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio³

I Premi devono essere pagati presso l'Agenzia/intermediario a cui è assegnata l'Assicurazione oppure alla

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es.: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

?

Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere al Contraente (e, una volta concessa, di revocare) la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente. Ove richiesto dal Contraente tale frazionamento e concesso dalla Società, quest'ultima e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- *SEPA Direct Debit (S.D.D.);*
- *Addebito su Carta di Credito;*
- *Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.*

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla Società dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto.

A.2 Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto, il Contraente deve:

- (i) se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare; se persona giuridica, comunicare l'indirizzo PEC della persona giuridica, nonché identificare un soggetto persona fisica, autorizzato dalla persona giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata;
- (ii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente per la corresponsione del Premio tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1 che precede;
- (iii) provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del Premio convenuto (o importo differente in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla Società, nonché
- (iv) obbligarsi a pagare il Premio residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente associato all'Assicurazione.

Durante la validità dell'Assicurazione e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie/Carte di Credito/Carte di Debito o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso. In ogni caso il Contraente può modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente sostituendolo con un altro tra quelli previsti dalla

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.



Società e indicati all'articolo A.1, rivolgendosi all'Agenzia/intermediario o direttamente dalla propria Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società effettuerà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (a titolo esemplificativo direttamente su Area Riservata e/o all'indirizzo di posta elettronica/PEC o al numero di cellulare indicati al momento dell'emissione del contratto) e, pertanto, **il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti rivolgendosi all'Agenzia/intermediario o direttamente tramite la propria Area Riservata.**

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite metodo ricorrente da parte del Contraente **autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito o Istituto di Moneta Elettronica, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del Premio.**

La Società provvederà ad addebitare al Contraente l'importo corrispondente alla rata mensile di Premio con le seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata mensile di Premio o 6 giorni lavorativi prima nel caso la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito o Carta di Debito 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata mensile di Premio.

La Società, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza mettendo a disposizione in Area Riservata e APP la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il Premio.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) da parte della Società nei confronti del Contraente.

B.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la Società riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al Contraente l'esito negativo del pagamento e **la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata e non procederà all'addebito di eventuali altre rate successive.**

Qualora si sia verificato il mancato pagamento di una rata di Premio:

- se il metodo di pagamento ricorrente fornito sia ancora valido, la Società proverà a effettuare ulteriori tentativi di addebito della rata insoluta, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo di pagamento ricorrente fornito non sia più valido nel periodo di vigenza del contratto e ci siano rate di Premio insolute, **il Contraente deve fornire un nuovo metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati all'articolo A.1; in caso contrario la concessione del frazionamento mensile è revocata e il Contraente è tenuto a pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.**

Se il Contraente fornisce un nuovo metodo di pagamento ricorrente, tale metodo si intende operante a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, **il Contraente dovrà provvedere al pagamento di quest'ultima rata insoluta utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.**

In ogni caso, qualora siano trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunicherà la revoca della concessione del frazionamento mensile e **il Contraente sarà tenuto a pagare tutte le rate restanti in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.**

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento dell'Assicurazione sia SEPA Direct Debit (S.D.D.) e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento qualora quello fornito non sia più valido.

C. Rinnovo del contratto

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che alla scadenza intende rinnovarlo - sempreché la Società mantenga la disponibilità al frazionamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri e con pagamento con addebito ricorrente - dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del contratto, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Se l'Assicurazione è stipulata con tacito rinnovo:

- il Contraente, prima del pagamento del Premio di rinnovo, è tenuto a corrispondere l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza e la Società abbia messo a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso apposita comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo alla scadenza, il Contraente che non intenda accettare le nuove condizioni, dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se in relazione al Contraente vengano meno al momento del rinnovo uno o più dei requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i), con conseguente obbligo di pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia.

D. Modifica del frazionamento in corso di contratto

Durante la validità dell'Assicurazione la Società provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, con conseguente obbligo di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia, nei seguenti casi:

- cessione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- in relazione al Contraente qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i);
- qualora il Contraente richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, e ciò a causa dell'aggravio dei costi gestionali che ne derivano per la Società e che le impediscono di mantenere il beneficio del frazionamento mensile del Premio essendo senza oneri per il Contraente.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione.

Le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento

(o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;

- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale.

L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta l'Assicurazione sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 Se trasferisco la mia Attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Merci resta nei vecchi Locali, tali Merci risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'Attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento.

Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto Unipol Focus Commercio - con le modalità indicate nelle condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per le Merci rimaste nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

Art. 1.13 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati⁵

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i **7 giorni** successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'Attività esercitata sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio.

Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Rischio locativo assicurate nella Sezione Danni ai beni e nella Sezione Eventi catastrofici.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte, salvo quanto previsto agli Artt. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo alla scadenza e 1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali, **con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)** se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, **l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.**

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.19 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste all'indirizzo riportato in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto o caduta di aeromobili** o di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti, caduta di meteoriti;**
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi e simili** per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- i) **i danni consequenziali**
i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) **i guasti arrecati dai soccorritori** allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

La garanzia opera anche per i danni:

- k) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) **ad enti appartenenti al Contenuto** all'aperto o posto sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
- m) **a veicoli** costituenti Merci.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- n) **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** i residui del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata; nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto⁶, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;

- o) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie al loro rifacimento. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.
Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati e Dati personali memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;
- p) la parte del **canone** che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbicato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;
- q) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- r) la **riprogettazione del Fabbicato e degli impianti solari termici e fotovoltaici** assicurati e la direzione dei lavori nonché i **costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione** - escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbicati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.
La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro;
- s) le **Ricette mediche fustellate** custodite nella farmacia assicurata.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro, elevato ad € 20.000,00 se le stesse vengono custodite in Casseforti.

Le garanzie di cui alle lettere q) e r) per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è estesa:

- t) al **Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**.
Il Contenuto si intende assicurato quando si trova temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o temporary shop o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro.

6 Cosa si intende per Assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del negozio = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto del negozio (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00: 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).



Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) Preziosi e Valori: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevati a € 15.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
- b) Pellicce, Oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci;
- c) Merci speciali e gli Infiammabili non costituenti Merci: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva e avvenuti con il dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere, salvo se sono operanti gli Artt. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi, 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche e 2.6.13 - Merci ed Attrezzature trasportate (Garanzie Supplementari);
- c) Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- e) di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- f) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se sono operanti gli Artt. 2.6.14 - Merci in refrigerazione e 2.6.15 - Merci in refrigerazione su automezzi (Garanzie Supplementari);
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se è operante l'Art. 2.6.11 - Danni indiretti (Garanzia Supplementare);
- h) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se sono operanti gli Artt. 2.6.8 - Fenomeno elettrico e 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche (Garanzie Supplementari);

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)

- i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività esercitata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;

b) Urto di veicoli e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)

- i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia

Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base ⁷

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 250,00.

Art. 2.5.2 - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare⁸

Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Garanzia Plus

Per le spese di cui all'Art. 2.1 lettere n) e r) la garanzia, ferme le altre condizioni di Polizza è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere n) e r).

Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.

7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 250,00, che può essere eliminata a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione Franchigia".

8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Sì, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi:

- i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i danni da gelo.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.**

Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.**

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti.

Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.**

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto ed è operante se è assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati ed al servizio degli stessi.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.**

c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- danni alle Merci poste in Locali interrati o seminterrati.

Sono altresì escluse le spese per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

d) Infiltrazioni dal Tetto

a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- danni alle Merci poste in Locali interrati o seminterrati.

Le garanzie di cui alle lettere c) e d) sono prestate **fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.**

Le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) sono prestate **con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.**

Art. 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture

a) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) "Acqua condotta e altri liquidi" della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o gli Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, **fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa;**

b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera b) "Gelo" della garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati;

c) Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.**

In caso di evento indennizzabile sia nell'ambito delle garanzie di cui alle lettere a) o b) dell'Art. 2.6.3 sia delle garanzie di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno **un'unica Franchigia di € 250,00.**

Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici base

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) fenomeni atmosferici

- Fenomeno atmosferico quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico.

Sono esclusi i danni:

- agli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici;
- a serre e a quanto in esse contenuto;

- a serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine e i conseguenti danni al Contenuto;
- a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- a beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, lettera c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite;

b) sovraccarico neve

Crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque Impianti solari termici, Impianti fotovoltaici, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con un minimo di € 1.500,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) grandine su fragili

danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine; sono compresi i danni al Contenuto conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa;

b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 a:

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici e i veicoli costituenti Merci.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti solari termici e fotovoltaici causati dagli eventi previsti:

- alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici;
- alla lettera b) dell'Art. 2.6.5, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, per Sinistro e per Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti subiti da Macchinari, attrezzature, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti elettrici ed elettronici, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale assicurato, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) subiti da Cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita, manutenzione e dimostrazione;
- c) subiti da smartphone, telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet e palmari;
- d) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
- e) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;

- i) ai Dati e ai Dati personali registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- j) causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti, ammanchi;
- k) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
- l) causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
- m) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach), se generati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- o) dovuti a danni verificatisi senza concorso di cause esterne;
- p) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- q) conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti;
- r) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
- s) da rovesciamento di liquidi;
- t) indiretti;
- u) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro e, relativamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni, calcolata a partire dalla data di acquisto del bene (anche se acquistato usato), fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza.

Art. 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, per Sinistro e per Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti subiti da Macchinari, attrezzature, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese quelle al servizio degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale assicurato, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico, causati da:

- fatto accidentale, compresi guasti e/o rotture meccaniche;
- fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
- atti vandalici e dolosi, compresi Atti di Terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro e, relativamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni, calcolata a partire dalla data di acquisto del bene (anche se acquistato usato), fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Danni alle Apparecchiature elettroniche sono compresi i danni ai conduttori esterni collegati ai Macchinari, attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Danni alle Apparecchiature elettroniche, la Società rimborsa le spese:

- per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati, compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati e dei Dati personali;
- per la sostituzione provvisoria dei Macchinari, attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) vengono prestate fino alla concorrenza del 50 % della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

In caso di evento indennizzabile sia ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico sia ai sensi delle garanzie del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno un'unica Franchigia di € 250,00.

Art. 2.6.10 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile⁹.

Art. 2.6.11 - Danni indiretti

La garanzia Danni indiretti può essere prestata alternativamente secondo le seguenti forme, in virtù della scelta indicata in Polizza:

a) Danni indiretti a diaria

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla inattività dell'Esercizio commerciale assicurato, a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.

9 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività.

Questa indennità non viene corrisposta per:

- i danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico;
- i danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche.

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni.

b) Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per:

- i danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico;
- i danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche;
- i danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.10 - Ricorso terzi.

Art. 2.6.12 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza o nel raggio di 150 metri dall'ubicazione assicurata con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) determinati da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- alle Lastre degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.13 - Merci ed Attrezzature trasportate

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed Attrezzature inerenti l'Attività esercitata durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato, comprese eventuali soste lungo il tragitto, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata, causati da:

- a) Incendio;
- b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la Merce sia imballata e opportunamente stivata;
- d) scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.

L'Assicurazione vale per i Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.14 - Merci in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione, purché dette Merci siano smaltite secondo le norme di Legge, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- a) eventi garantiti in Polizza alla Sezione Danni ai beni;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni a Merci poste su automezzi.

La Garanzia è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.15 - Merci in refrigerazione su automezzi

A parziale deroga dell'Art. 2.6.14 - Merci in refrigerazione se resa operante, la garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione poste su automezzi, purché dette Merci siano smaltite secondo le norme di Legge.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata fino a € 500,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.16 - Aumento periodico Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo che decorre dalle ore 24.00 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24.00 del 15 Gennaio successivo oppure per il periodo diversamente indicato in Polizza.

Art. 2.6.17 - Commercio ambulante

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto assicurato quando lo stesso si trovi presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari, se richiamate, ad esclusione delle garanzie di cui agli Artt. 2.6.8 - Fenomeno elettrico e 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche. Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 - Esclusioni.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Abrogazione Franchigia

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base.

Art. 2.7.2 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base di cui all'Art. 2.1 espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati, ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere n) e r) che rimangono invariati.

Art. 2.7.3 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto, Impianti solari termici e fotovoltaici separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 10.3 - Criterio di valutazione del danno nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 10.15 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come assicura

Art. 2.9 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali Incombustibili. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 3 - Bioedilizia

- Strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali Incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005;
- coperture in materiale con isolante più esterno (A1 Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
- impianti elettrici conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi Incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8.

In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.

Gli Impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5158 26/2010.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti **purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.**

Art. 2.10 - Classi di rischio degli eventi atmosferici

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe di rischio degli eventi atmosferici dichiarata in Polizza:

Classe A

Il Fabbricato assicurato occupa un intero immobile o, nel caso in cui ne occupi una porzione, dispone della proprietà esclusiva del Tetto dell'immobile o di una sua porzione.

Classe B

Il Fabbricato assicurato non presenta le caratteristiche di cui alla precedente Classe.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 - Presenza di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie della Sezione Danni ai beni è che in ogni Fabbricato assicurato non esistono Esplosivi in quantità **superiore a 1 Kg**, né Infiammabili e Merci speciali, in quantità **superiore a 500 Kg**.

In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 - Merci di categoria diversa¹⁰

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.**

Art. 2.13 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.14 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 2.15 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 2.6.5, 2.6.6 e 2.6.7, ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

10 Se nel magazzino del mio negozio mi capita di tenere Merce che non riguarda l'Attività commerciale assicurata ci sono problemi in caso di Sinistro?

No, la garanzia opera anche per tali Merci, seppure in forma limitata al 10% della Somma assicurata come Contenuto, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l'Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale. Se invece sono abitualmente presenti in magazzino grandi quantità di Merci non attinenti l'Attività assicurata è opportuno rivolgersi al proprio intermediario di fiducia e valutare un nuovo riesame del Rischio.



Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 2.16 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata in Polizza	€ 250,00
	Fulmine	Somma assicurata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti	Somma assicurata in Polizza	
	Fumo, gas, vapori	Somma assicurata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata in Polizza	
	Guasti arrecati dai soccorritori	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a enti appartenenti al Contenuto	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a veicoli	Somma assicurata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del Sinistro (esclusi Materiali radioattivi); rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Parte del canone non percepito per i Locali del Fabbricato	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici, costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione	€ 15.000,00 per Sinistro	
	Ricette mediche fustellate	€ 10.000,00 per Sinistro, elevato a € 20.000,00 se custodite in Casseforti	
	Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro	
Art. 2.2 - Delimitazioni	Preziosi e Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevati a € 15.000,00 se custoditi in Casseforti	€ 250,00
	Pellicce, Oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 25.000,00 se costituiscono Merci	
	Merci speciali e Infiammabili non costituenti Merci	€ 5.000,00 per Sinistro	

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Garanzia Plus	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi	70% Somme assicurate alle singole partite	10% con il minimo di € 250,00 per Sinistro
	Art.2.6.3- Fuoriuscita di liquidi		
	a) Acqua condotta e altri liquidi	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa	€ 250,00 per Sinistro
	- fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa	
	- dispersione liquidi, a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) Gelo	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi d) Infiltrazioni dal Tetto	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	Art.2.6.4- Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture	Somma assicurata in Polizza	
	a) Spese di ricerca della rottura di condutture di acqua e altri liquidi	€ 1.000,00 per Annualità assicurativa	€ 250,00 per Sinistro
- Spese sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati			
b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo c) Spese di ricerca e riparazione di condutture gas			
Art. 2.6.5- Eventi atmosferici base	70% Somme assicurate alle singole partite	20% minimo € 1.500,00 per Sinistro	
a) fenomeni atmosferici			
b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite		

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi		
	a) grandine su fragili	15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa	20% minimo € 2.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per Sinistro
	b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto	15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici		20% minimo € 2.000,00 per Sinistro
	- fenomeni atmosferici	50% Somma assicurata in Polizza	
	- sovraccarico neve, anche in assenza del crollo del tetto	50% Somma assicurata in Polizza	
	Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico	Somma assicurata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa	€ 250,00
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni	20% Somma assicurata in Polizza	
	Art. 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche	Somma assicurata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa	€ 250,00
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni	20% Somma assicurata in Polizza	
	a) Conduttori esterni b) Spese - per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi - per la sostituzione provvisoria dei Macchinari, attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche	50% Somma assicurata in Polizza con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	3 giorni
	Art. 2.6.10 - Ricorso terzi	Massimale indicato in Polizza	
	Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Danni da interruzione attività	10% del Massimale indicato in Polizza	

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.11 - Danni indiretti a diaria	90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa	3giorni
	Art. 2.6.12 - Lastre	Somma assicurata in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
	Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne	20% dell'Indennizzo	
	Art. 2.6.13 - Merci ed Attrezzature trasportate	Somma assicurata in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
	Art. 2.6.14 - Merci in refrigerazione	Somma assicurata in Polizza	20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro
	Smaltimento della merce avariata	10% della Somma assicurata	
	Art. 2.6.15- Merci in refrigerazione su automezzi	Somma assicurata in Polizza	20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro
	Smaltimento della merce avariata	€ 500,00	
	Art. 2.6.17 - Commercio ambulante	Somma assicurata in Polizza	€ 250,00
Art. 2.12 - Merci di categoria diversa		10% della Somma assicurata per il Contenuto	

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali (da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale) e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata¹¹. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere¹².

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività:¹³

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei Locali;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato;
- e) servizio antincendio interno;
- f) partecipazione occasionale dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai Locali dell'Esercizio commerciale assicurato ma di pertinenza dell'Esercizio stesso;
- j) pulizia e manutenzione dei Locali.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

11 Nel mio negozio svolgo due attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.

12 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente del negozio la garanzia assicurativa opera?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

13 In ambito di responsabilità civile la mia attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla Garanzia Base, quali la partecipazione a fiere / mercati o l'installazione presso terzi di cose vendute.

Art. 3.1.2 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà e/o uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; e con esclusione dei danni verificatisi all'esterno dell'Esercizio commerciale assicurato, anche se si tratta di area annessa e di pertinenza dello stesso; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera f) dell'Art. 3.3 - Esclusioni;
- c) committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici

a) Conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'Attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi in genere con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera k) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00.

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

c) Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione di Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato. Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali come definito all'Art. 4 n. 2 del Regolamento generale sulla protezione dei Dati - GDPR (a titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento dei Dati personali;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati personali, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile per la protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.8 - Operazioni di carico o scarico

La garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, opera per:

- a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun mezzo danneggiato;
- b) i danni cagionati alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato, con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Art. 3.1.9 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.

Sono compresi anche i danni derivanti da Incendio. La garanzia è prestata nei limiti del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.10 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista altra copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.

Art. 3.1.11 - Danni da Furto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o Macchinari e/o strutture e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.1.12 - Veicoli degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a veicoli degli Addetti posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato adibiti a parcheggio.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti dai titolari e dai Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico.

Art. 3.1.14 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini

La garanzia opera per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, situati nell'area di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invalidità permanente.

La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 3.1.15 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.

La garanzia opera a condizione che, nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò incaricato. Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Art. 3.1.16 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Atti di Terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) da uso e circolazione di monopattini anche elettrici.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- j) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- l) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- m) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- n) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- o) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- p) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- q) derivanti da attività di catering svolte presso terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.9 - Servizi di catering (Garanzia Supplementare);
- r) da proprietà, uso, conduzione di piscine;
- s) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'Attività, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- t) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.8 - Operazioni di carico o scarico e 3.1.10 - Danni da Incendio nonché ai successivi Artt. 3.6.12 - Danni a Cose in consegna e custodia e a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.14 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali (Garanzie Supplementari);

- u) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.5 - Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato), 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale, 3.6.7 - Somministrazione e vendita di prodotti e 3.6.9 - Servizi di catering (Garanzie Supplementari);
- v) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.7 - Somministrazione e vendita di prodotti, 3.6.8 - Responsabilità civile del fornitore e 3.6.9 - Servizi di catering (Garanzie Supplementari);
- w) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.9 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi e 3.1.10 - Danni da Incendio nonché ai successivi Artt. 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale, 3.6.9 - Servizi di catering (Garanzie Supplementari);
- x) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.11 - Inquinamento non graduale (Garanzia Supplementare);
- y) da Furto, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.11 - Danni da Furto e al successivo Art. 3.6.13 - Danni a Cose portate dai clienti (Garanzia Supplementare);
- z) derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale e 3.6.9 - Servizi di catering (Garanzie Supplementari);
- aa) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 3.6.12 - Danni a Cose in consegna e custodia e a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.14 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali (Garanzie Supplementari);
- ab) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- ac) derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare);
- ad) derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici (Garanzia Supplementare);
- ae) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.5 - Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato) e 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale (Garanzie Supplementari).
Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- af) derivanti dall'esercizio in forma ambulante dell'Attività esercitata, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.10 - Commercio ambulante (Garanzia Supplementare);
- ag) conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza, compresi solarium, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.19 - Trattamenti estetici (Garanzia Supplementare).

Art. 3.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

a) Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)

- subiti dall'Assicurato/Contraente

b) Operazioni di carico o scarico (Vedi Art. 3.1.8)

- a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
- a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
- conseguenti a mancato uso.

c) Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi (Vedi Art. 3.1.9)

- a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

d) Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.10)

- derivanti dalle attività svolte presso terzi.

e) Veicoli degli Addetti (Vedi Art. 3.1.12)

- da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.16), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00**, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata**;
- per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra **purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.**

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.2 - Malattie professionali

In deroga a quanto previsto dall'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O., l'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro dipendenti è estesa al Rischio delle Malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la Malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le Malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le Malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di Malattia professionale. Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per Malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita, ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'Attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Esercizio commerciale assicurato, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi in genere con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera k) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà di Impianti solari termici e Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato; è compresa la proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici montati su Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.5 - Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato)

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di manutenzione e di riparazione di Cose anche non vendute dall'Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi effettuati presso l'Esercizio commerciale assicurato e attinenti l'Attività esercitata.

L'operatività della garanzia è subordinata alla ricorrenza di tutte le condizioni di seguito indicate:

- i lavori di manutenzione e riparazione siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto presso i Locali dell'Assicurato;
- il danno si sia manifestato non oltre un Anno dall'esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza;
- la denuncia del Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Sono esclusi i Danni:

- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle Cose mantenute e riparate;
- qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle Cose stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- derivanti dall'installazione delle Cose vendute.

Restano esclusi anche i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n°122/92.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro un Anno dall'esecuzione dei lavori e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende:

- i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione di Cose vendute dall'Assicurato e/o di manutenzione o riparazione presso terzi di Cose anche da lui non vendute; sono compresi i danni da Incendio provocati durante le suddette operazioni e i danni ai Locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- i danni verificatisi entro un Anno dal compimento dei suddetti lavori esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per Sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 250,00 e con il massimo di € 50.000,00 e fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Periodo assicurativo.

Per le attività soggette al Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) la garanzia è prestata purché chi svolge l'attività sia in possesso dell'abilitazione richiesta all'Art. 3 del decreto stesso.

La garanzia non comprende i danni:

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 Anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 3.6.7 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti presso l'Esercizio commerciale assicurato ovvero consegnati all'indirizzo del cliente consumatore finale.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati galenici, omeopatici e di erboristeria di produzione propria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- relativi alla distribuzione di carburante;
- cagionati dalla somministrazione o vendita di farmaci e vaccini;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 250,00.

Art. 3.6.8 - Responsabilità civile del fornitore

La garanzia è operante per i danni cagionati da prodotti e Cose dopo la loro distribuzione.

La garanzia opera esclusivamente per la vendita al minuto, relativamente alla responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 116 - Responsabilità del fornitore del Decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi:

- a) i prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- b) i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- c) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- e) le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non a lui direttamente derivanti dalla Legge.

Relativamente alla presente garanzia si conviene che una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico Sinistro.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo di € 250,00 fino alla concorrenza del 25% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 3.6.9 - Servizi di catering

La garanzia R.C.T. è estesa ai Rischi relativi a servizi di catering svolti presso terzi.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro un Anno dalla somministrazione. Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria.

Relativamente ai danni arrecati ai Locali ove si esegue il servizio e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione, si intendono compresi anche i danni derivanti da Incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Sinistro anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da obblighi dallo stesso assunti contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering, quando a causa di un guasto ai Macchinari e/o Attrezzature di proprietà o in locazione all'Assicurato stesso, non si possa materialmente procedere alla preparazione e alla somministrazione del cibo.

La garanzia è prestata a condizione che il guasto si sia verificato non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.

Art. 3.6.10 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in Polizza esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

L'ubicazione indicata in Polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività commerciale esercitata.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 250,00.

Art. 3.6.11 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. 3.6.12 - Danni a Cose in consegna e custodia e a Cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. Restano esclusi i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di € 250,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.13 - Danni a Cose portate dai clienti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Restano comunque esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per cliente con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00.

Art. 3.6.14 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 250,00.

Art. 3.6.15 - Danni alle Cose movimentate

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3.4 - Esclusioni specifiche, relativamente alla garanzia "Operazioni di carico e scarico" (Art. 3.1.8), l'Assicurazione è operante per i danni alle Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.16 - Veicoli di terzi

La garanzia opera per i danni cagionati a veicoli di terzi, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato adibiti a parcheggio, esclusi i danni da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 250,00 per Sinistro. La garanzia non opera per le attività di autorimessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulotte.

Art. 3.6.17 - Lavoratori stagionali

A parziale deroga del successivo Art. 3.12 - Determinazione del Premio e tolleranza numero Addetti, si prende atto che, oltre che degli Addetti dichiarati in Polizza, l'Assicurato può avvalersi dell'opera di ulteriori Prestatori di lavoro a titolo stagionale, in numero non superiore a 4, per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di ogni Periodo assicurativo.

Questa garanzia opera ai fini sia della Garanzia R.C.T. sia della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. se attivata.

Art. 3.6.18 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, a parziale deroga dell'Art. 3.3 - Esclusioni lett. f), la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati esclusivamente quando la stessa avvenga nell'ambito dell'area annessa e di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di 1/3 del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Sinistro.

Art. 3.6.19 - Trattamenti estetici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza (compresi solarium se indicati nell'attività dichiarata in Polizza) che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'Assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla data di applicazione o dal trattamento e comunque denunciati nel periodo di validità del contratto.

Si intendono ricompresi in garanzia anche l'attività di trucco permanente e/o dermopigmentazione, nonché la tecnica della micropigmentazione, restando in ogni caso esclusi i tatuaggi permanenti e non permanenti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

La garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato, o le persone di cui si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.

Art. 3.7 - Condizione Specifica (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Abrogazione Franchigia danni a Cose

Si conviene di abrogare la Franchigia per danni a Cose stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione, salvo l'applicazione degli Scoperti e delle Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.16) della presente Sezione.

Art. 3.7.2 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 3.6.5 - Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (pressol'Esercizio commerciale assicurato) e 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose, gli specifici minimi di Scoperto e le specifiche Franchigie indicati nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.16), nonché le specifiche Franchigie e gli specifici minimi di Scoperto previsti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 3.8.2 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbicato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici

Si richiamano le garanzie di cui agli Artt. 3.6.3 - Proprietà del Fabbicato e/o 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbicato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni.

Il Premio è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbicato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T. verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Attività complementari, lettera f) Partecipazione a mostre e fiere, sono

compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera l) dell'Art. 3.3 - Esclusioni (consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

L'Assicurazione per le garanzie di cui agli Artt. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici, 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato, 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici e 3.6.10 - Commercio ambulante, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. di cui all'Art. 3.6.1 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio e tolleranza numero Addetti

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato nella Polizza, distribuiti in fasce progressive di appartenenza come da tabella che segue e salvo quanto previsto all'Art. 3.6.17 - Lavoratori stagionali:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero degli Addetti; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero comportare l'attribuzione ad una "fascia di Addetti" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui alla precedente lettera a), il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dagli Artt. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e 1.5 - Pagamento del Premio delle Norme che regolano il contratto in generale;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli Addetti dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 2 Addetti - risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il Libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella fascia di Addetti

Fino a 3 Addetti
da 4 a 5 Addetti
da 6 a 9 Addetti
da 10 a 14 Addetti
da 15 a 18 Addetti
da 19 a 24 Addetti
da 25 a 30 Addetti

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base	Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.1 - Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.2 - Impiego veicoli	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbicato - antenne, insegne	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	- Spargimento di liquidi in genere		€ 250,00 per Sinistro
	- Rigurgito di fogna		€ 250,00 per Sinistro
	Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività	10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.8 - Operazioni di carico o scarico	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00
	Art. 3.1.9 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.10 - Danni da Incendio	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.11 - Danni da Furto	€ 10.000,00 per Periodo assicurativo	€ 500,00
	Art. 3.1.12 - Veicoli degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
	Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.14 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini	50% Massimale di Polizza con il Massimo di € 500.000,00 per Sinistro	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.15 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.16 - Rivalsa INPS	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lett. b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.2 - Malattie professionali	50% del Massimale di Polizza	-

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	- Spargimento liquidi: € 250,00 per Sinistro - Rigurgito fogna: € 250,00 per Sinistro
	Art. 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	-
	Art. 3.6.5 - Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato)	50% del Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro	Solo per danni a Cose: 20% minimo € 250,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.6.6 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	Per danni a Cose: 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.6.7 - Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.6.8 - Responsabilità civile del fornitore	25% del Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 3.6.9 - Servizi di catering	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo Per obblighi assunti contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering: € 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 3.6.10 - Commercio ambulante	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00
	Art. 3.6.11 - Inquinamento non graduale	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 5.000,00
	Art. 3.6.12 - Danni a Cose in consegna e custodia e a Cose oggetto di lavorazione	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	€ 250,00
	Art. 3.6.13 - Danni a Cose portate dai clienti	€ 1.000,00 per cliente	€ 100,00
	Art. 3.6.14 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali	€ 5.000,00 per Periodo assicurativo	€ 250,00
	Art. 3.6.15 - Danni alle Cose movimentate	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 3.6.16 - Veicoli di terzi	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
	Art. 3.6.17 - Lavoratori stagionali	Massimale indicato in Polizza massimo 4 Addetti per un massimo di 4 mesi	
	Art. 3.6.18 - Utilizzo di carrelli elevatori	1/3 del Massimale R.C.T. per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 250,00 per Sinistro
	Art. 3.6.19 - Trattamenti estetici	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	10% con il minimo di € 250,00

Cosa assicura**Art. 4.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di classe 61; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%;
- 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
- 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi;
- 9) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura del complesso commerciale/artigianale in cui il Locale è sito qualora quest'ultimo non abbia mezzi di chiusura propri e sempre che le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura del centro siano rispondenti a quanto previsto dal presente Art. 4.1 - Garanzia Base e dall'Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbicato.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, degli Addetti, fornitori e clienti presenti all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre:

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), fuori dalle ore di lavoro e l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.**e) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato** qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto, le spese sostenute per:

f) Furto di Fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

g) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:¹⁴

1) alle Cose assicurate (esclusi i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).

La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 2.000,00, per Sinistro.

h) Onorari dei periti, scelti e nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, col massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.2 - Delimitazioni¹⁵

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende:

a) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 20.000,00 se costituenti Merci;

b) Merci di categoria diversa da quella dell'Attività esercitata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/ franamento del terreno;

b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

14 Qualcuno ha provato ad entrare nel mio negozio forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società? ?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine.

15 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione? ?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione.

- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro;
- e) eventi sociopolitici ed atmosferici, salvo quanto previsto all'Art. 4.5.12 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici (Garanzia Supplementare).

Sono esclusi altresì i danni:

- f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera f);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono salvo quanto previsto all'Art. 4.5.9 - Infedeltà dei dipendenti (Garanzia Supplementare);
- h) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- i) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- j) ai veicoli a motore non costituenti Contenuto;
- k) a sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti, salvo quanto previsto all'Art. 4.5.13 - Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti (Garanzia Supplementare);
- l) a seguito di Scasso di Vetri non stratificati, salvo i casi previsti all'Art. 4.1 - Garanzia Base, lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- m) derivanti da truffa;
- n) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto agli Artt. 4.5.3 - Portavalori e 4.5.7 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante (Garanzie Supplementari);
- o) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate, salvo quanto previsto agli Artt. 4.5.5 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate, 4.5.7 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e 4.5.11 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici (Garanzie Supplementari);
- p) derivanti dalla perdita di Valori, salvo quanto previsto all'Art. 4.1 - Garanzia Base, lettera c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate nonché ai successivi Artt. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori, 4.5.2 - Furto Valori in Cassaforte, 4.5.3 - Portavalori, 4.5.4 - Merci all'esterno, lettera c) Furto di Merci e Valori posti in distributori esterni e 4.5.7 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante (Garanzie Supplementari).

Art. 4.4 - Scoperto

Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base¹⁶

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Art. 4.1) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.**

Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto, 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi e 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno, gli stessi saranno **sommati con il massimo del 30% e il maggiore dei minimi previsti.**

16 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 250,00, che può essere eliminato - salvo per talune prestazioni - a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione dello Scoperto".



Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sotto chiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso.

In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza.

La garanzia opera nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

I Preziosi e le Ricette mediche fustellate sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Art. 4.5.2 - Furto Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

I Preziosi sono assimilati ai Valori quando si trovano nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Art. 4.5.3 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'Attività esercitata durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si svolge l'Attività esercitata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Esercizio commerciale assicurato fino a 2 ore dopo la chiusura dell'Esercizio commerciale assicurato e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.4 - Merci all'esterno

La Società indennizza nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto e dei Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto di Merci in vetrinette esterne

La Società, indennizza il Furto di Merci (esclusi Valori e Preziosi) contenute nelle vetrinette esterne non comunicanti internamente coi Locali a seguito di rottura o Scasso delle stesse.

b) Furto o Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata

La garanzia Furto e Rapina opera anche quando il Contenuto si trova, all'esterno dell'Esercizio commerciale assicurato, presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre e/o temporary shop.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate.

c) Furto di Merci e Valori posti in distributori esterni

La Società indennizza il Furto dei distributori esterni (nonché il relativo Contenuto), avvenuto mediante rottura, Scasso o asportazione degli stessi e **sempreché questi siano stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura.**

La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Per i Valori la garanzia è prestata, **col massimo di € 750,00 per Annualità assicurativa.**

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c), sono prestate fino alla concorrenza di € 2.000,00, fermo il sottolimito previsto alla singola voce.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 4.5.5 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate

La Società, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza** e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza il Furto delle Merci inerenti all'Attività esercitata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Esercizio commerciale assicurato.

Questa garanzia non è operante per il Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame.

La garanzia è prestata con uno **Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.** Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 15%.

Art. 4.5.6 - Furto o Rapina di Merci trasportate

La Società, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza** e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci inerenti l'Attività

esercitata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato, comprese eventuali soste lungo il tragitto, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Assicurato. Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione della serratura del veicolo.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 4.5.7 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante, come attività principale ovvero come attività accessoria all'Attività esercitata, la Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto la Rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria attività con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. E' altresì compresa la perdita di Valori, fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza, con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, a seguito di:

- 1) Rapina o Scippo commessi sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- 2) Furto in seguito ad infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- 3) Furto con destrezza, limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori, commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante.

Art. 4.5.8 - Spese accessorie

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese sostenute per:

- 1) **terapie sanitarie**, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza;
- 2) **sostituzione delle serrature** di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro;
- 3) **costi del materiale e delle operazioni** manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti anche personali dell'Assicurato o degli Addetti e di **Cose particolari**;
- 4) **spese necessarie**, documentate e sostenute in modo non inconsiderato, a seguito di **forzata inattività**, per:
 - pubblicizzare il riavvio dell'attività;
 - utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato escluse le penali;
- 5) **miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione** effettuate entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Il rimborso è comunque limitato, se non diversamente indicato, alle spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 4.5.9 - Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l'Attività esercitata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 4.5.10 - Aumento periodico Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo che decorre dalle ore 24.00 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24.00 del 15 Gennaio successivo oppure per il periodo diversamente indicato in Polizza.

Art. 4.5.11 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).

Qualora i Locali, ai cui Tetti risultino ancorati gli Impianti solari e fotovoltaici, rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.5.12 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici

La garanzia di cui all'Art. 4.1 - Garanzia Base è estesa al Furto e/o alla Rapina avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

Art. 4.5.13 - Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti

Preso atto che nell'Attività esercitata sono presenti apparecchi idonei per il gioco lecito, così come definiti nell'Art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è estesa al Furto e alla Rapina di sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e dei relativi contenuti nonché ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il Furto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita e nella forma a Primo Rischio Assoluto, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo. Per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, la Società non corrisponderà somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

Si precisa che se tali apparecchi e sistemi sono assicurati dall'ente fornitore, la garanzia viene prestata a secondo Rischio.

Art. 4.5.14 - Protezione Catering

In caso di Furto commesso con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, la Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, il Furto delle Attrezzature e delle Merci utilizzate o da utilizzare durante i servizi di Catering che si trovino temporaneamente presso locali di terzi nei quali ha avuto o avrà luogo il servizio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.9 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell'Indennizzo. Il reintegro automatico non è operante per le Garanzie Supplementari.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla Somma originariamente assicurata.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta. Si precisa che, relativamente alla Sezione Furto, il Premio non goduto sarà rimborsato, al netto dell'imposta, esclusivamente sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6.2 - Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base.

Resta convenuto che l'abolizione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 61".

Art. 4.6.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo della garanzia di cui all'Art. 4.1 - Garanzia Base, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto¹⁷

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoalimentata e autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) sensori volumetrici;
- d) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

17 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che il mio negozio ha un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoalimentata e autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) sensori volumetrici;
- d) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- e) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- f) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno

Premesso che i Locali contenenti le cose assicurate sono monitorati da un impianto automatico d'allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quelli indicati all'Art. 4.7.3 - Impianto antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi, i cui disposti si intendono operanti con l'attivazione della presente clausola, si prende atto che detto impianto è implementato da un dispositivo nebbiogeno collegato all'impianto stesso. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 30% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.5 - Pluralità Esercizi assicurati

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Esercizio commerciale assicurato in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza.

Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'Esercizio commerciale assicurato.

Come assicura

Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie contro il Furto delle Cose assicurate poste all'interno del Fabbricato che questo abbia le seguenti caratteristiche: le pareti confinanti con l'esterno o con altri locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il Tetto (qualora la linea di gronda sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno) in muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, vetrocemento armato o Vetro stratificato.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con decurtazione di uno Scoperto del 20% in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti esterne o Tetto aventi le seguenti caratteristiche:

- a) costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari);
- b) costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia" di cui all'Art. 2.9 della Sezione Danni ai beni.

Art. 4.9 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente e proporzionale restituzione di Premio.

Art. 4.10 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	20% a seguito di Scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo 10% con il minimo di € 250,00 per tutti gli altri casi
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza € 2.000,00 per Sinistro per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, degli Addetti, fornitori e clienti	10% con il minimo di € 250,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Furto di Fissi ed infissi	€ 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa, € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa in caso di Riparazione diretta	10% con il minimo di € 250,00
	Guasti cagionati dai ladri: 1. alle Cose assicurate (esclusi Valori)(*) 2. ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi 3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali(*)	Somma assicurata Contenuto Somma assicurata Contenuto € 2.000,00 per Sinistro	 (*) 10% con il minimo di € 250,00

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Onorari periti	2% Indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 250,00
Art. 4.2 - Delimitazioni	Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 20.000,00 se costituenti Merci	10% con il minimo di € 250,00
	Merci di categoria diversa (esclusi Preziosi)	10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00	
Art. 4.4 - Scoperto	Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.5.2 - Furto Valori in Cassaforte	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 4.5.3 - Portavalori	Somma assicurata indicata in Polizza	10%
	Art. 4.5.4 - Merci all'esterno:	€ 2.000,00	10% con il minimo di € 250,00
	a) Furto di Merci in vetrinette esterne		
	b) Furto o Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata		
	c) Furto di Merci e Valori posti in distributori esterni	per i Valori massimo € 750,00 per Annualità assicurativa	
	Art. 4.5.5 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate	Somma assicurata indicata in Polizza	15% con il minimo di € 500,00 ulteriore 15% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. 4.5.6 - Furto o Rapina di Merci trasportate	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.5.7 - Commercio ambulante - Rapina di Merci - Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo	Somma assicurata indicata in Polizza 20% della Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00 20%

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.8 - Spese accessorie: 1) Terapie sanitarie (esclusi medicinali)	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	2) Sostituzione serrature ingresso Locali	Fino al 50% della Somma assicurata indicata in Polizza	
	3) Ricostruzione documenti e Cose particolari	Somma assicurata indicata in Polizza	
	4) Forzata inattività	Somma assicurata indicata in Polizza	
	5) Miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 4.5.9 - Infedeltà dei dipendenti	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.5.11 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	Somma assicurata indicata in Polizza	15% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.5.12 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.5.13 - Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti	Somma assicurata indicata in Polizza per Periodo assicurato; € 1.000,00 per Sinistro per singolo apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti	20% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.5.14 - Protezione catering	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)	Art. 4.6.3 - Raddoppio sottolimiti	Garanzia Base: i sottolimiti di Indennizzo, espressi in cifra, sono raddoppiati	

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)	Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto		10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione di eventi		20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno		30% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato			20% se le pareti esterne o il Tetto siano costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati oppure costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia"

5.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 5.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese per **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** i residui del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata; nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;
- d) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- e) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici** assicurati e **la direzione dei lavori** nonché **gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento della ricostruzione, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.

Le scosse registrate nelle **72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza.

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;

18 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione - Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.

- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 5.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Come personalizzare

Art. 5.1.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.1.5.1 - Garanzia Plus

Per le spese previste all'Art. 5.1.1 lettere c) ed e) la garanzia, ferme le altre condizioni di Polizza, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere c) ed e).

Come assicurare

Art. 5.1.6 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) **Fabbricato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbricato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 5.1.7 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero¹⁹.

19 Cosa si intende per Assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \left(\frac{\text{"Somma assicurata"}}{\text{"valore delle cose assicurate al momento del Sinistro"}} \right) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del negozio = € 10.000,00
 - Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
- $$\text{Indennizzo} = (\text{€ 10.000,00} / \text{€ 50.000,00}) \times \text{€ 20.000,00} = \text{€ 4.000,00}$$

Art. 5.1.8 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le garanzie e le maggiori Somme assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 5.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

5.2 - ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 5.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- d) le spese per **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** i residui del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata; nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;
- e) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- f) le spese sostenute per **la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici** assicurati e **la direzione dei lavori** nonché **gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatisi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza.

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulle Cose assicurate;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
- i) causati da rottura di Impianti solari termici.

Art. 5.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Limitatamente all'Art. 5.2.1 lettera b) Allagamento la garanzia è prestata con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

Come personalizzare

Art. 5.2.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.2.5.1 - Garanzia Plus

Per le spese previste all'Art. 5.2.1 lettere d) e f) la garanzia, ferme le altre condizioni di Polizza, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere d) e f).

Come assicura

Art. 5.2.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 5.2.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni

non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 5.2.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 5.1 - Terremoto	Art. 5.1.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	c) Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00	
	d) Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	e) Spese per la riprogettazione del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 15.000,00 per Sinistro	
Art. 5.2 - Alluvione, Inondazione, Allagamento	Art. 5.2.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	b) Allagamento causato da eventi atmosferici		10% minimo € 5.000
	d) Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00	
	e) Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	f) Spese per la riprogettazione del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 15.000,00 per Sinistro	

Cosa assicura

Art. 6.1 - Garanzia Base²⁰

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita²¹ o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali.

La garanzia è operante per:

Prestazioni garantite

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese finalizzate al Risarcimento di danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi.

2) Danni causati

sostenere controversie per resistere alle pretese finalizzate al Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti extracontrattuali di questi ultimi. La prestazione opera:

- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice civile, su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

20 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero 045.8290557

oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".



21 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".



L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza di una polizza di responsabilità civile.

3) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

4) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 6.4 - Esclusioni lett. b) ed f);

5) Rapporti di lavoro

sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

6) Locali dell'Esercizio Commerciale

sostenere controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili nei quali il Contraente esercita l'Attività purché indicati in Polizza.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

7) Inadempienze contrattuali

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore della lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

8) Arbitrati

arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

9) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni

sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e/o nelle ordinazioni, con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie. La prestazione opera in deroga all' Art. 6.4 - Esclusioni lett. t);

10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

in relazione al Decreto legislativo n. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel Decreto legislativo n. 106/2009, le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti dei propri legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì a favore del Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per:

- la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art.6.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 "Codice Privacy")

Le garanzie coprono il Contraente, in relazione ai trattamenti di cui sia titolare.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal Decreto legislativo n. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti.

Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00;
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per Legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'Art.1917 comma 3 Codice civile, alla richiesta di Risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- presentare i reclami al Garante.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, alla tenuta del registro dei trattamenti.

A parziale deroga dell'Art. 10.21 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per Delitto doloso, per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti insorti durante il periodo di validità del contratto e nel termine di 1 Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'Esercizio commerciale assicurato.

Art. 6.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all' Art. 6.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 6.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 6.4 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- k) limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'Attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- l) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;

- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua Attività;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società;
- q) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- r) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- s) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- t) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- u) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- v) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- w) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- x) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- y) per adesione ad azioni di classe (class action);
- z) per la difesa penale per abuso di minori.

Come personalizzare

Art. 6.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 6.5.1 - D. Lgs. n. 193/07 relativo ai controlli in materia alimentare

Le garanzie previste all' Art. 6.1 - Garanzia Base vengono prestate a favore del Contraente per:

- 1) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del Decreto legislativo n. 193/07;
- 2) sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 e 590 Codice Penale);
- 3) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 193/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Adecezione dei legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente. La presente garanzia opera in parziale deroga all' Art. 6.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 6.5.2 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

La garanzia, in deroga all'Art. 6.2 - Persone assicurate e all'Art. 6.4 - Esclusioni, lettera b), copre le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie in misura non inferiore a € 300,00;
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del Decreto legislativo n. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Art. 6.5.3 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lettera b).

Art. 6.5.4 - Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito

La Società assicura le spese legali per sostenere fino a 4 vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Le prestazioni di servizi o le forniture di beni devono essere state effettuate successivamente al decorso di 90 giorni dalla validità della presente Polizza ed i crediti ad esse relative devono essere rappresentati da idonea prova scritta o ad essa equiparata ai sensi degli Artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale, l'ulteriore ed eventuale fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.

La prestazione opera in deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lett. n).

Come assicura

Art. 6.6 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 10.21 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6.7 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per la resistenza a richieste di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per le vertenze relative a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- nella Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Art. 6.8 - Determinazione del Premio e tolleranza numero Addetti

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuiti in fasce progressive di appartenenza come da tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero degli Addetti; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero comportare l'attribuzione ad una "fascia di Addetti" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui alla precedente lettera a), il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dagli Artt. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e 1.5 - Pagamento del Premio delle Norme che regolano il contratto in generale;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli Addetti dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 2 Addetti - risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il Libro unico del lavoro prescritto dall' Art. 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella fascia di Addetti

Fino a 3 Addetti
da 4 a 5 Addetti
da 6 a 9 Addetti
da 10 a 14 Addetti
da 15 a 18 Addetti
da 19 a 24 Addetti
da 25 a 30 Addetti

Art. 6.9 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 6.10 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del contraente

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del Premio pagato e non goduto. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'Attività esercitata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del Premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i Premi relativi al periodo dell'Assicurazione in corso.

6. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 6.1 - Garanzia Base	- operazione di esecuzione forzata	massimo 2 tentativi per Sinistro	
	- pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti di terzi	Massimale indicato in Polizza	
	- pretese di Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti extracontrattuali di questi ultimi	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in Procedimenti penali e Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del Lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore della lite sia superiore a € 300,00	Massimale indicato in Polizza	
	- arbitrati	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie contrattuali con agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e/o nelle ordinazioni	€ 5.000,00 per vertenza	
	- contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n.81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- Tutela della privacy	Massimale indicato in Polizza	

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 6.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art.6.5.1-D.Lgs.n.193/07 relativo ai controlli in materia alimentare	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 6.5.2 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 6.5.3 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 6.5.4 - Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito	Fino a 4 vertenze contrattuali	

Cosa assicura**Art. 7.1 - Garanzia Base**

La Società si impegna a erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti²²

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

- a) a fornire informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;

- b) ad inviare presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo Rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;

- c) ad organizzare il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività esercitata, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede dell'Attività stessa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) verificatisi all'interno dei Locali sono operanti per i seguenti casi:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

22 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero)

o al numero +390116523200 (dall'estero)

o via FAX al numero +390116533875

oppure tramite E-MAIL a areaassistenza@unipolassistance.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



- d) ad inviare presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate: ²³
- **idraulico**, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico e di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
 - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e di guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
 - **fabbro/serrandista**, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
 - **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
 - **frigorista** in caso di guasto del frigorifero.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera **fino ad un importo massimo di € 350,00 per evento e per professionista intervenuto.**

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

- e) ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;**

- f) a trasferire l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali, presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa, presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Art. 7.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

23 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.



Cosa NON assicura

Art. 7.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di assistenza, **le stesse non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:**

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 7.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e **comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.**

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 7.5 - Mancato pagamento del Premio

In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità indicate all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, le Prestazioni di cui alla presente garanzia sono automaticamente **sospese dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di Premio pagata.**

Art. 7.6 - Validità territoriale

Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

7. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 7.1 - Garanzia Base	b) Invio presso i Locali di personale di vigilanza	Massimo 15 ore per evento	
	c) Organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività esercitata	Se l'Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sede	
	d) Invio di un idraulico, un elettricista, un fabbro/ serrandista, un vetraio, un frigorista	€ 350,00 per evento e per professionista intervenuto	
	e) Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 500,00 per evento	

8.1 PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Il Contraente può scegliere di acquistare alternativamente una delle seguenti garanzie.

Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato:

- a) una **Prestazione di assistenza** per la risoluzione di **malfunzionamenti software** del Computer Notebook o Desktop utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento di Dati e Dati personali in essi contenuti.

La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- 1) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da "remoto";
- 2) si recherà presso l'Esercizio commerciale assicurato nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

- b) la Prestazione di un **tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi** sottratti, distrutti o danneggiati.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa.

La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società indennizza le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- a) la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook, Desktop o del Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata;

- b) la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati. Relativamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'Indennizzo verrà corrisposto a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, del Sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

24 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE?

No, per godere delle coperture previste dalle garanzie Protezione Danni e Tutela Legale presenti nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITA' CIVILE.

?

Art. 8.1.3 - Garanzie accessorie

Le seguenti garanzie si intendono sempre operanti.

Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato²⁵.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, Dati personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali.

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo. L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 8.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e di Dati personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e di Dati personali, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 8.1.4 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;

25 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema informatico o nella pagina web dell'Assicurato.



- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Cosa NON assicura

Art. 8.1.5 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi a, ovvero causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di Terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) utilizzo di servizi di cloud computing;
- k) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- l) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- m) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- n) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- o) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- p) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- q) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;

- r) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- s) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- t) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- u) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- v) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- w) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- x) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

Art. 8.1.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini della garanzia di cui all'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza:

- a) il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Come assicura

Art. 8.1.7 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop. Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali a titolo esemplificativo e non limitativo tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.;
- b) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- c) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne²⁶.

26 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verifichino in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

Art. 8.1.8 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo - fermi restando i limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 8.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

8.2 - TUTELA LEGALE

Art. 8.2.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali.

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese finalizzate al Risarcimento di danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

2) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto, commessi tramite l'utilizzo del web. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG

anticiperà all'Assicurato le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 8.2.4 - Esclusioni lett. b) ed f).

4) Inadempienze contrattuali per acquisto via web

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, per acquisto via web di beni o prestazioni di servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00.

5) Controversie contrattuali

sostenere controversie contrattuali:

- con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore della lite sia superiore a € 200,00;
- con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00;
- con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00.

Art. 8.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 8.2.1 - Garanzia Base - vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti che coinvolgano gli Assicurati in qualità di utenti di web e social e media network nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- a) per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'Attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi;
- b) per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'Attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 8.2.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero:

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 8.2.4- Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvi i casi in cui sia diversamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua Attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società;
- q) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- s) per controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- t) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- u) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- v) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- w) per adesione ad azioni di classe (class action);
- x) per la difesa penale per abuso di minori.

Come assicura

Art. 8.2.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 10.21 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente **dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.**

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8.2.6 - Validità territoriale

Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 8.2.7 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

8. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 8.1 - Protezione danni	Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza:		
	a) prestazione di assistenza per risoluzione malfunzionamenti software	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	b) ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 8.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
Art. 8.2 - Tutela legale	Art. 8.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

Cosa assicura

Art. 9.1 - Garanzia Base²⁷

Limitatamente alle attività di ristorazione, la Società corrisponde l'importo assicurato, dopo il superamento della Franchigia relativa indicata in Polizza, per ogni giorno in cui, durante il periodo di copertura, la Stazione meteorologica indicata in Polizza o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento, registra, tra le ore 00.00 e le ore 24.00, Precipitazioni piovose che abbiano complessivamente determinato accumuli superiori o uguali alla quantità di 5 mm²⁸.

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato della perdita netta accertata, conseguente a un evento occorso durante il periodo di copertura nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza utilizzata per la misurazione dei Dati meteorologici o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di backup indicata in Polizza.

Si conviene che l'importo assicurato è forfettariamente stabilito nell'ammontare indicato in Polizza, che il Contraente dichiara corrispondere al danno giornaliero medio che egli può subire in conseguenza dell'evento assicurato.

La garanzia prevista dalla presente Sezione si intende operante dalle ore 24.00 del 31 Maggio alle ore 24.00 del 31 Agosto di ogni Anno e deve essere necessariamente sottoscritta nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 31 Maggio di ogni Anno.

Cosa NON assicura

Art. 9.2 - Esclusioni

La presente garanzia non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- qualsiasi evento verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli indicati nell'Art. 9.1 - Garanzia Base ancorché sia registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento;
- qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento assicurato;
- alterazioni o variazioni dell'Attività esercitata che non siano state comunicate alla Società.

Art. 9.3 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica la Franchigia riportata in Polizza.

Come assicura

Art. 9.4 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

27 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione SALVASTAGIONE?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presenti nella Sezione SALVASTAGIONE - riservata esclusivamente a chi svolge l'attività di ristorazione - è necessario l'acquisto contestuale della Sezione DANNI AI BENI.

28 Qual è il luogo di misurazione delle precipitazioni per stabilire se ho diritto o meno all'Indennizzo?

Il luogo di misurazione delle precipitazioni non coincide necessariamente con l'ubicazione dell'Esercizio commerciale. Occorre fare riferimento ad una Stazione meteorologica che sia in grado di registrare i dati utili alla verifica dell'evento: per questo motivo la Stazione meteorologica di rilevamento viene indicata espressamente in Polizza.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

9. SEZIONE SALVASTAGIONE			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie /Scoperti
Art. 9.1 - Garanzia Base	Precipitazioni piovose	Somma assicurata indicata in Polizza	Giorni indicati in Polizza

Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento del Sinistro o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso²⁹;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo **alle Sezioni Responsabilità civile, Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza)** il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato, nella fase dell'istruzione del Sinistro, deve astenersi da qualunque transazione; deve altresì astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa in materia di tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Tutela legale e alla Sezione Protezione digitale - Tutela Legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o

29 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assistenza e alla Sezione Protezione digitale (limitatamente alle garanzie previste all'Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza)** il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Salvastagione**, la denuncia dovrà essere effettuata dal Contraente o dall'Assicurato al termine del periodo di copertura.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 2 Anni assicurativi** ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il Danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;
- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 4 Anni assicurativi** a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il Danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.

Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "Unipol Focus Commercio", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo della Polizza sostituita.

La presente clausola non trova applicazione in caso di Sinistro che interessi le garanzie di cui agli Artt. 2.6.11 lettera a) Danni indiretti a diaria, 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi, 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici della Sezione Danni ai beni, 5.1 - Terremoto, 5.2 - Alluvione-Inondazione-Allagamento, 3.6.1 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. e 9.1 - Garanzia Base (Salvastagione) se prestate.

Art. 10.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni - Sezione Eventi catastrofici

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Fabbricato
- Rischio locativo
- Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Attrezzature e Arredamento
- Impianti solari termici e fotovoltaici
- Contenuto dell'abitazione
- Lastre
- Cose particolari

Si applica il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Merci

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Impianti solari termici e fotovoltaici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
Per il Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da **oltre 24 mesi**, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;
- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato, fermo quanto previsto agli Artt. 2.6.8 - Fenomeno elettrico e 2.6.9 - Danni alle Apparecchiature elettroniche della Sezione Danni ai beni.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a **Valore allo stato d'uso**:

- per le **Merci** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Merci illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.**

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 5%.

La percentuale sopra indicata non sarà applicata nel caso in cui sia stata richiamata la Condizione Specifica Protezione Somme assicurate di cui all' Art. 2.7.3 della Sezione Danni ai beni.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.**

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per le **Merci**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;**
- per **Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettronici, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato**, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorsi terzi" Art. 2.6.10) - RESPONSABILITÀ CIVILE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza)

Art. 10.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - FURTO - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia PROTEZIONE DANNI - Art. 8.1)

Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

a) direttamente dalle Parti, previo accordo;

oppure, in difetto di accordo:

b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 10.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 10.3 - Criterio di valutazione del danno;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art. 10.3.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 10.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 10.5 -- Procedura per l'accertamento del danno e controversie, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e ai seguenti articoli:

- Art. 2.6.14 - Danni a Merci in refrigerazione;
- Art. 2.6.15 - Merci in refrigerazione su automezzi;
- Art. 4.5.8 punto 4) Spese a seguito di forzata inattività;
- Art. 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici);
- Art. 8.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di legge - quali ad esempio l'articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del danno complessivamente indennizzabile pattuito in Polizza, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

Art. 10.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto, fermo il disposto dell'Art. 10.7 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- € 500.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofici qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 10.9 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 10.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 10.11 - Ricette mediche

Per le Ricette mediche si procede alla determinazione dell'ammontare del danno valutando l'importo di credito relativo a quelle andate distrutte al netto dei ticket incassati.

Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione, si calcola:

- a) l'importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell'Anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l'ultima consegna delle Ricette mediche all'Azienda Sanitaria e il momento del Sinistro;
- b) la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
- c) la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell'Anno solare precedente.

L'ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell'importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui al punto b) e c) con il massimo dei limiti indicati nella Sezione, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.

Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti.

Art. 10.12 - Selling Price

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;
- c) le Merci danneggiate riguardino la vendita al dettaglio.

Art. 10.13 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 10.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 10.15 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 10.16 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e **sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.**

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO

Art. 10.17 - Modalità di riparazione del danno^{30 31}

Limitatamente alle garanzie prestate alla **Sezione Danni ai beni** agli Artt. 2.6.3 - **Fuoriuscita di liquidi** lettera a) e 2.6.4 - **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture** lettera a), nonché all'Art. 2.6.12 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato, alla **Sezione Furto** all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera f) **Furto Fissi ed infissi** e lettera g) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2), l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) **Riparazione diretta:** l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, **dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro** così come previsto dall'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto **con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.**

30 Che vantaggio ho se scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI E FURTO in assenza della Condizione Specifica Minimo di Scoperto/Franchigia Economy) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000,00 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che viene inviato un artigiano appartenente alla rete convenzionata;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, né per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento diretto in favore di quest'ultimo da parte della Società;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subito.

31 Se un Incendio danneggia i miei Macchinari, interviene la Riparazione diretta?

No, la Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti e danni a Lastre/cristalli. Per i Macchinari invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

Art. 10.18 - Riparazione diretta³²

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate alla **Sezione Danni ai beni** agli Artt. 2.6.3 - **Fuoriuscita di liquidi** lettera a) e 2.6.4 - **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture** lettera a), nonché all'Art. 2.6.12 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato, alla **Sezione Furto** all'Art. 4.1 - **Garanzia Base** lettera f) **Furto Fissi ed infissi** e lettera g) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2), per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, nel caso in cui non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - **Minimo di Scoperto/Franchigia Economy** della Sezione Danni ai beni e dall'Art. 4.7.1 - **Minimo di Scoperto/Franchigia Economy** della Sezione Furto, potrà liberamente scegliere, all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da **FURTO**, inerenti la Sezione Furto, la riparazione del Guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è incorso il contratto ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo areaassistenza@unipolassistance.it, dovrà contattare UnipolAssistance S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;
- b) UnipolAssistance S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00, sempreché non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - **Minimo di Scoperto/Franchigia Economy** della Sezione Danni ai beni e dall'Art. 4.7.1 - **Minimo di Scoperto/Franchigia Economy** della Sezione Furto:
 - l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, fino all'importo massimo di € 5.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- d) se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società

32 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della conclusione del contratto che al momento della denuncia del Sinistro.



pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato. La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - EVENTI CATASTROFALI

Art. 10.19 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra la Società e l'azienda incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) bonifica e risanamento di beni danneggiati;

per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, IVA esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui dopo l'intervento della società incaricata, fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'Anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa), resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare dalla Società altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite UnipolAssistance S.c.r.l., utilizzando:
il numero verde 800 331166

il numero per l'estero +39 0116523200

oppure rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 10.20 - Recupero delle Cose rubate³³

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società. È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

33 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

?

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE - 8.2)

Relativamente alle Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 10.21 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini della presente garanzia, per "Insorgenza del Sinistro" si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di Legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine che possa comportare l'attivazione delle garanzie di cui agli Artt. 6.1 - Garanzia Base n. 10) Sicurezza sul posto di lavoro (Decreto legislativo n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni), n. 11) Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 "Codice Privacy"), 6.5.1 - Decreto legislativo n. 193/07 relativo ai controlli in materia alimentare e 6.5.2 - Decreto legislativo n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di Legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove Prestazioni previste dal presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 10.22 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 10.22 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 10.23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla Legge.

Art. 10.24 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 10.22 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente e a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 10.25 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 10.26 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 10.27 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**.

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 10.28 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 7.1 - Garanzia Base nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
 - ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
- Qualora l'Assicurato si procuri autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, la Società rimborsa le spese da lui sostenute entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Art. 10.29 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;**
- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;**
- **l'attestazione di agibilità dei Locali sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.**

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alle garanzie di cui all'Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza)

Art. 10.30 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'Anno dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;

- FAX +39 011 6533875;
- E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it.

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute, entro 60 giorni previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 10.31 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall'Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa. Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.1.1 lett. b) Ricostituzione Archivi, Dati, Dati personali e Programmi, il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostituzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi, i Dati, i Dati personali e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 10.32 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;**
- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.**

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione SALVASTAGIONE

Art. 10.33 - Liquidazione del danno

La garanzia opera, come di seguito specificato, se il numero dei giorni nei quali si verifica l'evento assicurato eccede la Franchigia relativa indicata in Polizza.

Qualora nell'intero periodo di copertura:

- il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è inferiore o uguale alla Franchigia relativa, nessun Indennizzo è dovuto;
- il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è superiore alla Franchigia relativa, l'Indennizzo spetta integralmente a partire dal primo giorno.

L'Indennizzo sarà liquidato una sola volta in maniera complessiva sulla base del calcolo effettuato al termine del periodo di copertura. Nessuna liquidazione è prevista durante il periodo di copertura, anche nel caso in cui si sia già verificato il superamento della Franchigia di Polizza. In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la corrispondenza dell'importo assicurato con la perdita netta effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita netta effettivamente accertata.

Effettuato il calcolo dell'Indennizzo, anche eventualmente per l'importo corrispondente alla perdita netta effettivamente accertata, la Società paga quanto dovuto entro 30 giorni.

Art. 10.34 - Procedura per la valutazione del danno

La Società è tenuta al pagamento dell'Indennizzo esclusivamente se l'evento è stato regolarmente registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza.

Nell'eventualità che i Dati meteorologici inerenti all'evento non siano forniti dalla Stazione meteorologica suddetta a causa di:

- a) disfunzioni meccaniche, malfunzionamenti o calcoli errati;
- b) fornitura di Dati imperfetti o incompleti;
- c) carenza dei requisiti e delle necessarie qualifiche;
- d) mancata misurazione dei valori oggettivi dei Dati meteorologici ai sensi delle definizioni, termini e condizioni qui stabilite;

la registrazione è fornita dalla Stazione meteorologica di backup più vicina al luogo dove è ubicata l'Attività esercitata in grado di fornire un dettagliato resoconto meteorologico.

In caso di ulteriore irreperibilità dei Dati, gli stessi vengono forniti dalla Stazione meteorologica che l'Assicurato e la Società si riserveranno di accordare.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.35 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione)

Art. 10.36 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto all'Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Testo degli articoli del Codice Civile, del Codice Penale, del Codice di Procedura civile e del Codice di Procedura Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette

dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 633 Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 634 Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

- 1) Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
- 2) Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
- 3) Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
- 4) Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 23 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Provider	Recapiti
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde: 800331166 Numero dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it
ARAG	Telefono: 045 8290411 Fax (per invio denuncia Sinistro): 045 8290557 Fax (per invio successiva documentazione Sinistro): 045 8290449 e-mail (per invio denuncia Sinistro): denunce@arag.it

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**"):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) - Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) - Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3) - Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) - Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) - Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) - Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *"catena assicurativa"*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/ agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

